



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 64

AUTONOMIA REGIONALE: UN'OPPORTUNITÀ SU CUI LAVORARE ASSIEME, OLTRE GLI SLOGAN

presentata il 2 maggio 2022 dai Consiglieri Giacomo Possamai, Camani, Bigon, Montanariello, Zanoni e Zottis

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- l'articolo 116, terzo comma della Costituzione prevede che alle Regioni a statuto ordinario possono essere attribuite *“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s) ...”*;
- tale attribuzione deve avvenire *“... con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”*;

RICORDATO CHE:

- nell'ormai lontano dicembre 2007 il Consiglio regionale approvò, con 53 voti favorevoli su 55 presenti-votanti, la deliberazione n. 98 *“Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento alla regione del Veneto di un'autonomia differenziata”*, affidando al Presidente della Giunta regionale Giancarlo Galan il mandato a negoziare e concertare l'intesa. Nel 2008, dopo lo scioglimento anticipato del Parlamento, si formò un nuovo Governo in cui si avvicendarono come ministri l'attuale Presidente del Veneto, Luca Zaia, e il suo predecessore, Giancarlo Galan: tuttavia, il negoziato sull'autonomia differenziata non venne ripreso;
- in data 19 giugno 2014 è stata approvata la legge regionale n. 15 *“Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”* in cui, oltre al quesito *“Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”*, venivano previsti altri 4 contestuali quesiti: *“Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati*

annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?"; "Vuoi che la regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?"; "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?"; "Vuoi che la regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?", e la legge n. 16 "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto" con il seguente quesito "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o No?";

- con sentenza n. 118/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei referendum proposti, ad eccezione del quesito sull'autonomia giudicata ammissibile poiché il "referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost.". Particolarmente netto il giudizio di illegittimità costituzionale del quesito referendario relativo all'indipendenza del Veneto perché, proponendo "prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano" "suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost.";

- il 22 ottobre 2017 si sono svolti in Veneto e in Lombardia i referendum consultivi regionali. In Veneto al quesito, unico ammesso dalla Corte, "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?" ha risposto positivamente il 98,1% dei votanti (pari al 55,9 % degli aventi diritto al voto);

- all'indomani del referendum la Giunta regionale ha deliberato, come previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2014, il disegno di legge statale (DDL n. 35/2017 – PDLS n. 43) che ha costituito la base e l'oggetto del programma di negoziato con il Governo per il raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma. In particolare, nell'individuazione delle materie e degli ambiti rispetto a cui chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia si sono indicate tutte le 23 materie che, a norma dell'art. 116 secondo e terzo comma possono essere oggetto di intesa. Inoltre si sono definite anche le risorse che si ritenevano necessarie per finanziare tali funzioni delegate, nella misura dei 9/10 del gettito delle principali imposte erariali riscosso nel territorio della Regione del Veneto, oltre a specifici fondi di cui si chiedeva la regionalizzazione;

- contestualmente all'approvazione del PDLS n. 43, il Consiglio regionale del Veneto, con l'obiettivo di individuare soluzioni e percorsi di informazione sugli stati di avanzamento del negoziato sull'autonomia differenziata, ha approvato un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Finozzi, con il quale si impegnava il Presidente della Giunta a garantire adeguate informative al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale;

- nel mese di novembre 2017 è stato avviato il negoziato tra il Governo, presieduto da Paolo Gentiloni, e le Regioni Veneto e Lombardia (a seguito di referendum) ed Emilia Romagna (su proposta del Consiglio regionale, previa consultazione delle istituzioni territoriali e dei corpi sociali);

- il 28 febbraio 2018, ancora durante il Governo Gentiloni, è stato sottoscritto un accordo preliminare all'intesa sulle seguenti materie: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente, rapporti internazionali;

- nel corso del 2019 il negoziato è ripreso con i governi che si sono succeduti. Le questioni oggetto di discussione hanno riguardato, tra le altre, le modalità di

coinvolgimento degli enti locali, il ruolo del Parlamento e l'eventuale emendabilità in sede parlamentare delle intese raggiunte, il rispetto del principio di sussidiarietà, nonché la definizione dell'ampiezza delle materie da attribuire;

- in particolare, durante il cosiddetto "Governo Conte 2" è stato avviato un percorso che ha visto coinvolta la Conferenza delle Regioni all'interno della Conferenza Stato-Regioni, finalizzato alla predisposizione di una legge-quadro contenente i riferimenti procedurali e le norme generali che presiedono alle intese;
- il negoziato, seppur condizionato dalla situazione pandemica, è poi proseguito con il Governo Draghi e con il Ministro Maria Stella Gelmini, confermando la necessità di procedere con la definizione preliminare di una legge-quadro;

CONSIDERATO CHE:

- l'irruzione dell'emergenza pandemica ha messo in evidenza la necessità di un nuovo rapporto Stato-Regioni e la necessità di riformulare e diversamente articolare le competenze delle regioni a statuto ordinario rispetto allo Stato. L'azione di contrasto della pandemia ha mostrato come nessuno dei due attori, Stato e Regioni, prese singolarmente, avrebbe potuto gestire una fase tanto complessa con implicazioni territoriali straordinarie, dimostrando che la leale collaborazione tra Stato e Regioni è la chiave di volta che regge il sistema. A conferma di ciò il fatto che alcuni ambiti oggetto di richiesta di autonomia differenziata in materia di salute sono già divenuti competenze attribuite a tutte le Regioni;
- una legge quadro, che veda coinvolto il Parlamento e tutte le Regioni a statuto ordinario in una norma generale, è essenziale per la costruzione del necessario consenso politico, parlamentare e territoriale;
- dopo quattro anni dallo svolgimento del referendum sull'autonomia non si sono ancora fatti significativi passi in avanti; la consistente maggioranza parlamentare su cui poggia l'attuale Governo Draghi potrebbe favorire la determinazione di un ampio consenso attorno ad un progetto condiviso e concreto di autonomia differenziata anche per il Veneto, un progetto generale di riforma dei rapporti tra Stato e autonomie rispetto al quale la nostra Regione potrebbe svolgere una funzione di guida come già avvenuto negli anni '90;

RITENUTO CHE:

- ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono rappresentare uno strumento utile a erogare servizi migliori e coerenti con le specificità del territorio, all'interno del quadro dell'unità nazionale;
- la dimensione collaborativa dell'autonomia e il percorso di confronto negoziale previsto presuppongono la capacità di avanzare proposte concrete per l'intesa, che abbandonino la retorica indipendentista e isolazionista, inaugurata con la richiesta di referendum per l'indipendenza del Veneto del 2014;
- appare necessario individuare un primo nucleo di materie sulle quali la Regione del Veneto può credibilmente attivare in tempi rapidi il processo di devoluzione, all'interno di un percorso di negoziazione da sviluppare nel tempo, partendo in via prioritaria dagli ambiti tipici del nostro territorio e finalizzati a rafforzare il tessuto economico regionale e la coesione sociale della comunità veneta;
- al contempo, ponendo al centro del negoziato la gestione delle nuove competenze, anche la questione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie va ancorata, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, a quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni devolute;

- tra le competenze di cui è possibile chiedere il trasferimento alla Regione, alcune rientrano nell'ambito dei *“diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* così come indicato alla lettera m) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione. Non essendo stati ancora determinati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su scala nazionale, è opportuno, in questa fase, concentrare le richieste sulle materie non LEP;

RILEVATO CHE:

- *“Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo veneto”* (Statuto del Veneto, articolo 33 comma 1);

“Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione” (Statuto del Veneto, articolo 33 comma 2);

- *“Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali”* (Statuto del Veneto, articolo 43 comma 4);

tutto ciò premesso,

auspica

che la Giunta regionale, in stretto rapporto con il Consiglio regionale, attui il più ampio coinvolgimento dei portatori d'interesse e delle organizzazioni sociali per una valutazione condivisa delle esigenze e dei benefici derivabili dall'eventuale trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione;

esprime

la volontà di istituire, con propria deliberazione amministrativa, una Commissione Speciale per l'autonomia differenziata con il compito di approfondimento e confronto con la Giunta regionale sul percorso istituzionale e sulle singole materie oggetto di negoziato, anche al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla società veneta.
